

Evoluzione della legislazione regionale

Dall'innovazione alla riflessione

Nel biennio 2005-2007 si è registrato un rallentamento significativo dell'attività legislativa delle regioni. Nel biennio precedente sette regioni avevano rinnovato i propri sistemi legislativi anche in riferimento alla riforma costituzionale del titolo V, ma soprattutto altre sei, tutte nel sud, avevano portato ad un avanzato stato di elaborazione i propri nuovi disegni di legge.

Di questa intensa attività quasi nulla si è concluso in termini formali. Solo due province autonome (Trento e Bolzano) e una regione, anch'essa autonoma (Friuli Venezia Giulia), che non figuravano peraltro nel numero di quelle che avevano in elaborazione un nuovo testo, hanno prodotto nuove leggi urbanistiche.

Su questo rallentamento hanno inciso diversi fattori quali la mancata riforma nazionale, che ha tolto alle sperimentazioni in corso ed alle stesse legislazioni innovative un supporto di certezza giuridica per le procedure di perequazione, sulle quali si basa il *nuovo*

piano, ma hanno anche inciso i nuovi temi della sostenibilità e del paesaggio, e la diffusione delle strategie territoriali, derivate dal sostegno Dicoter alla pianificazione strategica (Piattaforme e Piani strategici urbani), che hanno distolto l'interesse dalla costruzione di impianti legislativi sistemici e ordinati.

Il tentativo di riforma dal basso, che si è tentato in questi anni, con piani derivati da leggi regionali innovative e che si è rappresentato simbolicamente nella divisione tra strutturale e operativo del "*nuovo piano*", sembra oggi aver espresso tutti i suoi potenziali ed in assenza di una Riforma nazionale mostra anche i suoi limiti. Si è aperta pertanto una stagione riflessiva

Si sono peraltro poste tutte anche altre questioni nei rapporti tra tutele separate dello stato e poteri territoriali locali, esasperate spesso nella dimensione paesaggistica e in quella ambientale senza un reale avanzamento disciplinare e istituzionale. Montichiello e Val di Susa rappresentano una em-

Tab. 1.2 - Stato e dinamica della legislazione regionale vigente in materia di governo del territorio

REGIONE	senza Lur	Prima Generazione	dopo la L. 142/90	dopo il 1995	dopo il Dlgs 112/98	dopo la Riforma del Tit. V	In corso di elaborazione o revisione
Piemonte		56/77	45/94	41/97	19/99		●
<i>Valle d'Aosta</i>		14/78		11/98			
Lombardia						12/05	
<i>Trento*</i>			22/91			1/08	
<i>Bolzano*</i>				13/97		3/07	
Veneto						11/04	
<i>Friuli V. Giulia</i>			52/91			5/07	
Liguria				36/97	19/02		
Emilia Romagna					20/00		●
Toscana				5/95		1/05	
Umbria				28/95		11/05	
Marche			22/93			19/01	●
Lazio				38/99		TU	●
Abruzzo		18/83		70/95	11/99		●
Molise							●
Campania						16/04	
Puglia				20/01			
Basilicata				23/99			
Calabria					19/02	LG	
Sicilia		71/75					●
Sardegna		45/89				8/04	

* Provincia autonoma - *in corsivo* Regione a statuto speciale - LG Linee Guida - TU Testo Unico - Legge Quadro - Modifiche e integrazioni - Nuove leggi nel biennio

blematica sintesi delle reciproche debolezze nel governo del territorio e appare opportuna una riflessione ponderata anche sulla concorrenza legislativa.

In questa crisi dei rapporti istituzionali di cui il rallentamento legislativo regionale è solo una delle numerose caratterizzazioni sono comunque riconoscibili alcuni temi-problemi che nell'immediato futuro dovranno essere risolti proprio sul piano legislativo.

Se la pianificazione strutturale è solo prevista e non regolativa (non conformativa della proprietà) è proprio questa dimensione regolativa, comunque implicita nella pianificazione e non eludibile per le Amministrazioni, che deve essere oggetto di riflessione. In questo senso il difficile rapporto tra *government e governance*, ancora peraltro tutto da costruire, non può trovare una soluzione nella separazione in casa tra regimi vincolistici (sia ricognitivi che urbanistici) e visioni strategiche spesso volutamente interpretate in chiave deregolativa.

Articolare gli effetti regolativi in due momenti: uno "prima" del piano strutturale ed uno "dopo" può essere in questo senso una strada che alcune leggi regionali hanno già avviato (Vedi Basilicata – Calabria, etc.).

Si definisce una stabilità dei *regimi d'uso* nel governo del territorio attraverso il riconoscimento di valori e rischi che integrano i tradizionali regimi vincolistici *ope legis* e costituiscono un riferimento "ordinario" per gli indicatori della procedura VAS, da applicare al redigendo Piano Strutturale a valle del quale l'operatività potrebbe essere costruita coniugando in termini di compatibilità ai regimi d'uso i *regimi di intervento* dei piani-progetti definiti intorno alle armature urbane e territoriali.

Un secondo tema è proprio quello della "responsabilità" delle Amministrazioni rispetto all'attuazione dei piani ed in particolare delle armature urbane.

Nessuna legge regionale ha affrontato questo aspetto, accettando una logica che ha

progressivamente contrapposto pubblico e privato, positività-negatività, intorno al nodo della rendita.

L'Amministrazione pubblica ha presunto di risolvere con il piano il problema delle rendite trascurando la propria responsabilità nel garantire i diritti minimi di cittadinanza anch'essi presuntivamente risolti nell'applicazione (solo formale) degli standard.

Ritornare attraverso una reale fiscalità urbana e tecniche perequative-compensative ad una conformazione della rendita nei processi di costruzione delle armature urbane è senz'altro un obiettivo delle nuove legislazioni regionali, ma esso può allontanarsi se non si affronta con una Legge nazionale il tema della fiscalità urbana e quello dei trasferimenti dei diritti immobiliari prodotti dai piani.

Fig. 1.2 - Stato di avanzamento della legislazione urbanistica regionale

